

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Corrado Andrea (LNFP)	8
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Pellicini Piero (AN)	9
Seguito dell'audizione del procuratore mili- tare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Inteli- sano:		Raisi Enzo (AN)	5, 8
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3, 6, 8, 12	Rigoni Andrea (MARGH-U)	9
Banti Egidio (MARGH-U)	4	Zorzoli Alberto (FI)	5
Carli Carlo (DS-U)	3, 7	Intelisano Antonino, <i>Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma</i>	4, 5, 6 7, 8, 9, 10

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche.

Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

CARLO CARLI. Signor presidente, altri colleghi del mio gruppo avevano chiesto di

poter fare domande al procuratore; tuttavia, gli impegni dell'Assemblea del Senato impediscono loro di essere presenti oggi. In ogni caso, mi farò personalmente carico di porre domande al procuratore.

Dottor Intelisano, quando è stato individuato l'armadio con i fascicoli e l'altro materiale contenente altri carteggi che avremo il piacere di vedere quanto prima, ci si è resi conto che si era di fronte alla scoperta di una violazione delle norme; com'è stato successivamente accertato dall'indagine promossa dal Consiglio della magistratura militare, si era di fronte ad un'illegalità protrattasi nel tempo. Dunque, la prima domanda che voglio rivolgerle è se chi ha scoperto il materiale si sia reso conto di essere di fronte ad una violazione della legge.

In secondo luogo, chiedo se siano state fatte denunce alla magistratura competente (la magistratura militare oppure la magistratura ordinaria); dunque, vorrei sapere che cosa sia stato fatto in maniera tempestiva — così come doveva essere — per accertare le responsabilità di chi ha infranto la legge per molto tempo: vorrei capire, cioè, se oltre all'indagine svolta si sia attivata l'azione penale obbligatoria, così come previsto dal nostro ordinamento.

Infine, in considerazione del tempo trascorso tra il momento in cui è stato rinvenuto l'armadio — grazie, dobbiamo dire, alla sua intelligente azione — e il momento in cui si è avuta la decisione, la delibera, di avviare l'indagine interna della magistratura militare (mi sembra di capire che vi sia un arco di tempo di due anni),

mi chiedo: non è che vi sia stato il tentativo di rallentare il rinvenimento del cosiddetto « armadio della vergogna », nonché di minimizzare la violazione della norma (che comunque vi è stata)?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Per quanto riguarda il primo quesito (ovvero se, subito dopo la scoperta, vista l'entità del fenomeno, ci si rese conto della gravità dello stesso), debbo rispondere senz'altro « sì ». Per quel che mi consta, vi fu sicuramente la percezione dell'abnormità dell'accaduto e, quindi, della particolare gravità di quanto era stato commesso nel tempo.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligatorietà dell'azione penale, che è appunto prevista nel nostro ordinamento, bisogna dire che in questo caso si trattava di vicenda compiuta o che ha avuto come protagonisti persone che erano già decedute: ricordo che nel nostro ordinamento il reato si estingue per morte del reo e dunque, evidentemente, ciò aveva portato chi di competenza a non trasmettere alcuna comunicazione o notizia relativamente alla vicenda. È altresì vero che l'estinzione del reato non è automatica ma necessita di una declaratoria specifica, come previsto dal codice di procedura penale; tuttavia, quella riflessione aveva indotto chi di competenza a non fare la segnalazione che pure è prevista dal codice di procedura penale per qualsiasi pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, venga a conoscenza di un reato.

A me non costa che sia stata fatta una comunicazione *ex* articolo 347 del codice di procedura penale (comunicazione di notizia di notizia di reato o, in altri termini, denuncia). Non mi consta, tuttavia non lo escludo: non lo so, in quanto non ero io competente a fare una denuncia del genere, ma lo erano semmai le persone incardinate presso gli uffici dove era stata fatta la scoperta. Forse la mancata denuncia si deve a quel riferimento, a quel

ragionamento cui facevo cenno: questa, però, è una mia ricostruzione, una mia deduzione.

L'ultimo quesito che mi è stato posto dall'onorevole Carli, se non sbaglio, riguarda il tempo trascorso tra la scoperta e la delibera. Effettivamente, vi è quella divaricazione temporale a cui si faceva poco fa riferimento; tuttavia, debbo dire che nel frattempo i fascicoli che già erano stati oggetto di insabbiamento o di occultamento erano stati via via diramati alle procure competenti, in quanto era stata nominata una mini-commissione con rappresentanti delle due procure generali interessate la quale, appunto, aveva proceduto alla disaggregazione e alla trasmissione degli atti alle procure territorialmente competenti.

EGIDIO BANTI. Dottor Intelisano, la domanda che le farò si riferisce al fatto che nella precedente audizione lei ci ha riferito che, per quanto riguarda i presunti responsabili dei fatti oggetto dei fascicoli, la maggior parte era costituita da militari tedeschi. Tuttavia, vi è anche — come lei ci ha riferito — una parte di nominativi di italiani: si deve intendere di appartenenti alla Repubblica sociale italiana.

La mia domanda è la seguente: di queste persone di nazionalità italiana individuate nei fascicoli come presunti responsabili o corresponsabili, vi sono solo i nominativi o sono individuati anche in quanto appartenenti a particolari corpi, istituzioni o ruoli della Repubblica sociale italiana? Lo chiedo in quanto sappiamo che la Repubblica sociale italiana aveva numerosi corpi militari o paramilitari che operavano nel suo territorio: ad esempio la X Mas, la Guardia nazionale repubblicana ed altri corpi.

Dunque, dottor Intelisano, le chiedo: queste persone sono individuate con la specifica di appartenenza? Qual è il loro numero complessivo, paragonato anche a quello dei militari tedeschi? Qual è, cioè, la percentuale dei nominativi italiani individuati come presunti responsabili o corresponsabili?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Debbo dire che, per quello che mi consta, l'elenco generale, l'elenco complessivo dei procedimenti che erano stati occultati prevede solo marginalmente soggetti estranei alle Forze armate tedesche. Ciò per un motivo molto semplice: in base alla giurisprudenza che si è avuta nel dopoguerra, soprattutto dopo la Costituzione, la giurisdizione penale militare aveva un ambito molto ben delimitato; pertanto, ritengo che, a parte qualche caso marginale, la parte cospicua dei procedimenti che riguardavano persone estranee alle Forze armate tedesche o alle Forze armate italiane fosse stata inoltrata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se può essere significativo, credo di poter dire che, nell'ambito dei 129 fascicoli che la mia procura ha ricevuto dopo la scoperta dell'armadio, nessuno di questi riguardasse persone estranee alle Forze armate e cioè soggetti non ricompresi nella giurisdizione penale militare: questo, forse, è un campione rappresentativo di una situazione più generale.

In ogni caso, la Commissione avrà la possibilità di avere una visione completa della situazione perché le varie procure, proprio su richiesta della presidenza della Commissione, stanno procedendo a fotocopiare, per le parti di interesse, tutti i carteggi ricevuti per competenza territoriale: di lì si potrà fare una ricognizione molto più precisa di quanto possa fare io adesso, sulla base soltanto di un ricordo o di una valutazione personale.

ALBERTO ZORZOLI. Signor procuratore, vorrei fare un riferimento all'ultima domanda che le è stata rivolta. Mi sembra che, pur non essendo stati pochi i reati commessi anche da parte di italiani, questi vennero giudicati dai tribunali civili, i cui verdetti ebbero un andamento — diciamo così — sinusoidale nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale.

Vorrei ora rifarmi a qualche passaggio contenuto nella prima relazione che ci fece il dottor Intelisano, con riferimento al mandato ricevuto dalla nostra Commis-

sione: verificare se vi siano state responsabilità politiche nell'occultamento di quei fascicoli. Signor procuratore, lei fece dei riferimenti ad alcuni carteggi: pertanto, se oggi potesse ripercorrerli ed ampliarli ulteriormente mi farebbe una cortesia.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Ho già avuto occasione di dichiarare, nelle precedenti audizioni, che questa vicenda delle responsabilità più che dai fascicoli emerge da corrispondenze o, comunque, da carteggi esistenti presso l'archivio di Stato o presso altri archivi. Personalmente, come ho precisato in altra circostanza, ho avuto modo di vedere, presso l'archivio centrale dello Stato, il *dossier* « fondo Presidenza del Consiglio », voce « crimini di guerra », contenente qualche lettera o documento che si riferiva a questa vicenda specifica delle preoccupazioni in ambito politico per il clamore e per le conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esercizio dell'azione penale per fatti connessi con la seconda guerra mondiale.

È noto, però, che la gran parte del carteggio, oltre che della ricostruzione fatta sulla base del reperimento eseguito dal Consiglio della magistratura militare, è stata anche oggetto di ricerche storiche e, ancor prima, di un giornalismo investigativo che era particolarmente attento a questa vicenda. Dunque, a fronte di questa situazione, personalmente non ho un apporto di particolare significatività da conferire nella odierna seduta: non potrei far altro che ripetere valutazioni o considerazioni che sono state fatte in altra sede ed hanno portato all'istituzione della Commissione.

ENZO RAISI. Signor procuratore, nella precedente audizione era rimasto in sospeso un quesito che mi ha incuriosito. Lei si era ripromesso, in seconda battuta, di fornirmi il nome di una ricercatrice che — come lei ha detto — l'ha in qualche modo indirizzata in questa indagine. Mi aveva assicurato che avrebbe guardato tra le sue carte per verificare il nome di quella

ricercatrice: vorrei sapere, innanzitutto, se abbia trovato quel nome.

In secondo luogo, le vorrei chiedere un parere; da quanto è stato detto poc'anzi è emerso un certo ritardo nel corso della giustizia e nell'apertura dei procedimenti. Almeno per quanto è di sua conoscenza, le chiedo: sul piano specifico delle indagini e del corso della giustizia, lei crede che quei ritardi abbiano provocato o possano in qualche modo provocare altre conseguenze, come la perdita di carte in questo periodo oppure intralci di vario genere che possano non consentire alla giustizia non solo di non arrivare in ritardo, ma quanto meno di fare la sua parte?

In terzo luogo, con riferimento all'ultima domanda — cui lei ha risposto — posta dal collega che mi ha preceduto, vorrei chiedere al presidente della Commissione se sia possibile avere copia dei carteggi tra politici, in modo che anche noi possiamo averne visione.

PRESIDENTE. Onorevole Raisi, questa questione va definita nell'ufficio di presidenza. Prego, dottor Intelisano.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Per quanto riguarda il primo quesito, in occasione della ricerca di documenti che mi era stata sollecitata dalla presidenza della Commissione — ricerca alla quale si è data evasione questa mattina — ho consegnato i documenti che mi erano stati richiesti e mi sono preoccupato di verificare se, trattandosi di vicende svoltesi quasi contemporaneamente a quelle che sono oggetto della documentazione da me prodotta in copia, potevo trovare traccia dei nomi delle persone che mi avevano — diciamo così — fatto vedere o intravedere la possibilità di documenti di particolare importanza. Purtroppo, l'esito è stato negativo per un semplice motivo: si era trattato di un contatto estemporaneo. Nel momento in cui, con grande clamore di stampa — non solo italiana ma anche internazionale — venne rinvenuto in Argentina l'ex ufficiale nazista coinvolto nella strage delle Fosse Ardeatine, vi fu un

proliferare di contatti veramente incredibile: a parte i soliti mitomani e le persone che, colte da pulsione memorialistica, pensavano di fornire chissà quale contributo alle indagini, molto spesso in buona fede e senza alcun secondo fine, vi erano anche persone che avevano coltivato studi storici o che avevano scritto o compulsato opere memorialistiche. Pertanto, non tralasciavamo nulla, perché vi era anche un'esigenza di corrispondere ad una spontanea attesa di giustizia. Tuttavia, molte volte si trattava di contatti non formalizzati e dunque anche la consultazione delle carte, degli appunti e dei brogliacci relativi a quel periodo, a differenza della documentazione ufficiale (che invece era stata inserita nel fascicolo del pubblico ministero e quindi come tale registrata e numerata progressivamente), purtroppo non ha dato risultati.

In occasione di questa ricerca ho avuto, tra l'altro, la conferma di cose che — debbo confessare — a distanza di dieci anni avevo dimenticato: quando rivolsi l'istanza di accedere all'archivio, feci riferimento non solo al procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ma anche ad un altro fascicolo che è citato nelle carte che ho trasmesso: era una sorta di zibaldone, una miscellanea per fatti antecedenti e susseguenti alla strage delle Fosse Ardeatine.

Vi era, dunque, parecchio materiale abbastanza eterogeneo: per esempio, una lista di sessanta ex nazisti che era stata prodotta da un giornalista della RAI, il quale — è tutto scritto a verbale — la aveva avuta da Wiesenthal. Io stesso avevo incontrato Wiesenthal a Vienna, nella primavera del 1994: in quell'occasione egli mi disse che in precedenza aveva inviato delle carte alle autorità italiane, ma non aveva avuto riscontro. Quando ebbe il contatto con me, mi guardò con molta simpatia ma anche — debbo dire — con un po' di sufficienza: mi fece capire che mi riteneva una persona molto ben disposta ma che non avrei avuto grande successo nella mia attività, soprattutto per quanto riguardava l'estradizione richiesta all'Argentina.

Ho voluto citare questo episodio per ricostruire un clima abbastanza confuso — definiamolo così — di contatti, di interventi i più vari e disparati: molti di questi interventi avevano un fondamento, molti altri erano collegabili a logiche che non potevano essere utilizzate dal punto di vista giudiziario.

Per quanto riguarda il secondo quesito, debbo dire che certamente il ritardo dal 1960 (data dei provvedimenti di archiviazione provvisoria) alla riapertura dei casi (ammesso che quei casi fossero mai stati aperti, perché erano stati soltanto segnalati e furono poi oggetto di occultamento) era stato esiziale per molte delle vicende di cui ci occupiamo. Ricordo a me stesso che nel nostro ordinamento i reati si prescrivono, in ragione della loro gravità, solo dopo un certo numero di anni. Sono imprescrittibili i reati punibili con la pena dell'ergastolo. Anche l'omicidio volontario normalmente si prescrive in vent'anni, ma è punito con l'ergastolo quando vi sono le aggravanti dei motivi futili o abietti o della premeditazione.

Dunque, la divaricazione temporale, ovvero il tempo intercorso tra l'occultamento e l'invio dei fascicoli ha contribuito ad alimentare quella gamma di ipotesi e di casi per i quali, così come è accaduto per la gran parte dei 129 fascicoli che la procura militare di Roma ha ricevuto, essi si sono conclusi con l'archiviazione. Altri casi sono correlati all'estinzione dei reati per morte del reo: una volta accertato che gli autori del fatto — qualora fossero indicati — erano passati ad altra vita, il giudice, il pubblico ministero (che è un magistrato e non uno storico) era chiaramente obbligato dalle regole di procedura a chiudere il caso in quanto, appunto, il reato era estinto per morte del reo. Queste sono, dunque, due tipologie di archiviazione formalmente dichiarata per le quali il trascorrere del tempo ha avuto l'esito che sappiamo.

Vi è una terza tipologia di archiviazione che è collegabile alle difficoltà di ricostruire il fatto: infatti il tempo trascorso toglie, com'è ovvio, freschezza alla memoria. Da questo punto di vista, è sintomatico

un procedimento che ha avuto luogo a Roma, con riferimento al cosiddetto eccidio della Storta, nel quale rimase coinvolto il sindacalista Bruno Buozzi; procedimento che, all'indomani dell'arrivo degli americani, era stato trasferito da Roma verso il nord. In quel caso abbiamo rintracciato molti dei testimoni, sia pure a distanza, dell'esecuzione; tuttavia, il trascorrere del tempo ha fatto sicuramente perdere quelle connotazioni di univocità e di chiarezza che sono previste dal nostro codice come presupposti indefettibili delle ricostruzioni affidate alle persone informate dei fatti. In conclusione, la divaricazione temporale alla quale ho fatto riferimento ha sicuramente inciso su una di queste tre tipologie.

Cosa è rimasto in piedi? Semplicemente, i casi in cui gli autori dei fatti, sia pure in età avanzatissima, sono ancora in vita e qualora si tratti comunque di fatti molto gravi: ad esempio stragi connotate da particolare efferatezza. Tutti gli altri casi, invece, sono stati oggetto di archiviazione o per prescrizione o per morte del reo.

CARLO CARLI. Signor procuratore, mi scusi se intervengo di nuovo, ma ritengo importante riprendere una risposta che lei ha dato alla mia domanda sulla obbligatorietà dell'azione penale per chi si sia macchiato del grave reato di occultamento dei fascicoli.

Lei ha risposto che, essendo morti i procuratori militari, l'azione penale non aveva praticamente motivo di partire. Tuttavia, mi chiedo: forse, insieme ai procuratori militari, potrebbero esservi altri corresponsabili dell'occultamento, sia da parte della magistratura militare, sia da parte di esponenti politici. Non le sembra dunque un po' troppo semplicistica o superficiale la decisione dell'autorità giudiziaria militare di non procedere all'azione penale di fronte a tanta gravità?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Onorevole, le ripeto che non sono a conoscenza se, ai sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale, che abbiamo evocato poco fa, (obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato), sia stata fatta una comunicazione di reato. In questo caso la competenza sarebbe stata dell'autorità giudiziaria ordinaria. Siccome non ne ho mai sentito parlare (ed essendo occupato di queste cose penso che lo avrei saputo) ho dedotto — anche sulla scorta della sua domanda — che forse tale comunicazione non sia stata fatta e ho cercato di dare una spiegazione.

Il quadro teorico collegato all'applicazione delle norme, che lei ha fatto, è sicuramente discutibile ma, ripeto, non sono in condizione di dare altre precisazioni.

ANDREA CORRADO. Signor presidente, colleghi, vorrei fare un'osservazione. È interessante conoscere le colpe di chi ha occultato quei fascicoli, però sappiamo benissimo che si era nel clima del dopoguerra: l'Italia era stata alleata della Germania e non vi era giustamente la volontà politica di andare a « grattare » su quella faccenda. A mio giudizio, sarebbe più importante avere una visione dei luoghi dove le stragi sono avvenute. Sappiamo, colleghi, che le stragi possono essere di destra, di sinistra, di qualunque specie e non si devono mai più ripetere: dunque, attraverso una visione di questi gravi danni arrecati all'umanità, ognuno di noi può acquisire una nuova coscienza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Corrado, ma questo sarà oggetto dell'ufficio di presidenza.

ENZO RAISI. Signor procuratore, vorrei un chiarimento finale su una questione che a mio giudizio è molto importante. Dagli incartamenti che il procuratore ha avuto modo di leggere (mi riferisco ad incartamenti di carattere politico e non giudiziario) non vi sono elementi, oggi, tali da indurci a pensare che vi siano state pressioni che in qualche modo potessero portare a ritardi nella scoperta dei fascicoli.

In secondo luogo, anche in virtù di quanto osservato dall'onorevole Carli, vorrei avere una conferma dal procuratore: se pure vi fossero state pressioni, considerata l'autonomia della magistratura nella propria attività di indagine, in che modo la politica avrebbe potuto influire sui ritardi?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Per quanto riguarda il primo quesito, è chiaro che ci muoviamo in un ambito di valutazioni e pertanto le cose che dirò rappresentano le mie valutazioni personali: dunque, non sto riferendo in termini obiettivi quello che è stato visto o quello che mi consta; mi viene richiesta, sostanzialmente, una interpretazione e quindi devo riportarmi ad un clima culturale, politico e storico che ha caratterizzato fino a non molti decenni fa anche la persecuzione di questo tipo di crimini o reati.

Un maestro del diritto internazionale — il Lauterpacht — negli anni cinquanta scriveva che la punizione dei crimini di guerra è una valutazione più della politica che della giustizia; ripeto, egli era un maestro del diritto internazionale di corrente realista, con tutte le carte in regola per quanto riguarda il cosiddetto « diritto umanitario » o « diritto dei conflitti armati », in quanto aveva contribuito, ancor prima della guerra, alla stesura del codice di Oxford per la tutela del *minimum standard* nelle regole di diritto umanitario. Tuttavia, egli era lo stesso autore che realisticamente affermava: tra i vari settori del diritto, il diritto internazionale è quello che presenta il maggior *range* di evanescenza; e, nell'ambito del diritto internazionale, il punto massimo di evanescenza spetta al diritto umanitario; quindi è una « evanescenza al quadrato »! Forse il Lauterpacht voleva fare esercizio di pessimismo ad oltranza? No, io direi che egli era un realista.

Che c'entra questo con le valutazioni che stiamo facendo? C'entra, perché noi ragioniamo in un'epoca in cui funziona la Corte penale internazionale delle Nazioni

Unite e vi sono stati inveramenti dei principi in organismi *ad hoc*. Un tempo la guerra era la continuazione della politica con altri mezzi, poi - con l'affermarsi del cosiddetto diritto dell'ONU - la parola « guerra » è divenuta una parolaccia. Indubbiamente tutto questo faceva parte di un'epoca.

È possibile, però, che il mondo politico influenzasse la magistratura, che è connotata da indipendenza? Se rapportiamo o vogliamo interpretare vicende del passato con canoni attuali, è chiaro che siamo nell'ambito dell'incomprensibile. C'è da dire che la giurisdizione penale militare, l'ordinamento giudiziario militare, prima della riforma operata con la legge n. 180 del 1981, aveva connotazioni di assoluta inconciliabilità rispetto al principio costituzionale dell'indipendenza: il procuratore generale dell'epoca (ed era uno solo) era il *dominus* della situazione; era un capo militare come un altro, nel senso che aveva il governo addirittura della magistratura giudicante, oltre che della magistratura facente capo agli uffici del pubblico ministero. Questa situazione (che veniva riassunta con la battuta: « il giudice militare è il pubblico ministero in camera di consiglio ») poteva portare ad una situazione, ad un rapporto sintonico con la classe politica; il procuratore generale veniva nominato dal Consiglio dei ministri, in quanto non vi era il Consiglio della magistratura militare ovvero l'organo di autogoverno della magistratura militare. Questo rapporto sintonico poteva anche portare ad un eccesso di zelo, da parte di un magistrato, nell'interpretare le volontà o le esigenze politiche.

Certamente, oggi, tutto questo è assolutamente inaccettabile, anche sulla base dei principi del 1960: era già in vigore la Carta costituzionale che, però, sotto tale punto di vista non aveva trovato compiuta attuazione. Voglio ricordare che la Carta costituzionale richiede le garanzie di indipendenza e di imparzialità anche per i giudici speciali. Quindi, il paradigma, il modello della magistratura ordinaria vuole che ai requisiti ed alle garanzie di indipendenza si debbano adeguare anche le

magistrature speciali. È vero che siamo su un fronte di valutazioni e non di fatti, ma questo mi è stato richiesto.

ANDREA RIGONI. Signor procuratore, ho una curiosità, anche se probabilmente una domanda come questa le è stata già posta: è verosimile che soltanto una persona fosse a conoscenza dell'occultamento di quei fascicoli? Se così non fosse (come io ritengo e come credo ritenga anche lei), altre persone - militari e non - erano a conoscenza di tale occultamento?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Non so rispondere a questa domanda. Come ho già detto, quando nel 1960 fu preso il provvedimento di provvisoria archiviazione, non so quante persone fossero a conoscenza di quei fascicoli né quante persone fossero state rese edotte del provvedimento, per quanto irrituale, del procuratore generale militare dell'epoca. Dovrei fare delle deduzioni con un alto tasso di opinabilità e, pertanto, mi astengo.

PIERO PELLICINI. Signor presidente, colleghi, mi scuso per essere arrivato da poco: ero in Commissione infanzia e non sono potuto intervenire tempestivamente. Ho però seguito attentamente quanto il procuratore militare ebbe a dire nella precedente audizione e, storicamente parlando, sono interessato da tempo all'argomento.

Non vorrei che questo « armadio della vergogna » fosse una scusa per una certa inerzia di carattere nazionale. Mi spiego meglio. Quei fascicoli sono stati fatti sparire e in questo (sono stato relatore del disegno di legge e do perfettamente ragione ai presentatori) sono convinto che vi fu certamente una volontà, non dell'Italia ma al di sopra del nostro paese (eravamo in un periodo di scarsa volontà nazionale), che in qualche modo bloccò le indagini.

Come è noto, il Governo italiano già prima della fine della guerra voleva istituire tribunali per punire drasticamente gli autori di misfatti che tutti riconosciamo

essere tali. Al riguardo, sia personalmente, sia a livello del mio gruppo (Alleanza nazionale), abbiamo aderito appieno ad una tesi che poggia su due fondamenti: occupazione e scarsa legittimazione del Governo nazionale, con il progressivo affievolimento della volontà di perseguire questi reati via via che passava il tempo e si andava verso un'Europa che si divideva in due blocchi, tra est ed ovest: il vecchio « criminale » era diventato, praticamente, l'alleato principale. Dico ciò non solo nei confronti dei criminali nazisti, ma dell'intera Germania perché, si dice, non si voleva umiliare il popolo tedesco accomunandolo tutto al regime della Germania nazista. Di qui, dunque, la distinzione tra la Wehrmacht e le SS, il tentativo di recuperare il recuperabile e di combattere quello che andava combattuto. Sin qui, comunque, siamo d'accordo; sotto questo profilo, non ho obiezioni da fare.

La domanda che le pongo, signor procuratore, è un'altra e riguarda la magistratura: rispetto a questo cosiddetto « armadio della vergogna », che ha impedito per anni di fare indagini serie e arrivare a procedimenti penali costruttivi nei confronti dei responsabili, che in qualche modo erano individuabili, perché in definitiva il pubblico ministero militare, in generale, non ha promosso l'azione penale? Mi spiego meglio: occorre proprio scoprire il cosiddetto « armadio della vergogna » per scoprire gli eccidi di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto e le responsabilità di un esercito in rotta che adottava, purtroppo, dato il clima bellico e le responsabilità generali, sistemi di guerra contro i civili?

In altre parole, perché il pubblico ministero militare in tutti questi anni non ha operato ed avviato a questa archiviazione vergognosa con un'attività principale e personale? Faccio un esempio classico, un caso di scuola: la strage di San Miniato. Lì vi furono 56 morti, colpiti — si dice — forse da una bomba, forse da una mina, forse da un colpo di artiglieria tedesca sul duomo cittadino. Ebbene, è pendente un fascicolo nella procura di Livorno (oppure, non ricordo bene, nella procura di La Spezia) che

è rimasto fermo perché è stato palleggiato e sono ben sessant'anni che si discute (Ricorderete il famoso film dei fratelli Taviani *La notte di San Lorenzo*: in realtà, quegli episodi si riferiscono a San Lorenzo, San Martino e San Miniato) ma non si è mai avuto un seguito giudiziario a questo fatto.

Questo fatto — o meglio, questo misfatto — compiuto dai tedeschi volontariamente (o, viceversa, a causa di una bomba americana lanciata casualmente) è stato storicamente accertato, ma non vi è mai stata un'indagine che abbia avuto un corso regolare.

Signor procuratore, la domanda che vorrei rivolgerle è la seguente: che cosa ha fatto la magistratura militare in questi anni, a prescindere dall'insabbiamento che si è operato all'epoca? In altre parole, vorrei capire se questo « armadio della vergogna » non sia in fondo un alibi per una carenza di indagine da parte del pubblico ministero: mi scusi per la domanda, che è franca e secca.

Non si doveva, secondo me, attendere che casualmente si aprissero armadi come quello per stabilire il perché, il come e se vi fosse all'epoca una volontà di insabbiamento. È evidente che tale volontà esistesse, per ragioni storiche, militari, di nuova collocazione dell'Italia nell'Europa, a causa della « guerra fredda »; l'avversario tedesco di ieri diventava l'alleato importante del domani: basti pensare al ruolo della Germania dell'est. Tuttavia, mi chiedo perché la magistratura italiana oggi si interroghi sul perché si siano secretati quei fascicoli in modo vergognoso e non abbia agito, quando avrebbe potuto agire procura per procura, dato che il potere di iniziativa penale — e soprattutto il dovere di azione — spettano alla Procura della Repubblica. Mi scuso se la domanda può apparire alquanto irriverente; è sicuramente una domanda scomoda, ma vorrei che mi si rispondesse.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Questa domanda pone una serie di problemi, alcuni dei quali sono di carattere strutturale. C'è un

problema, probabilmente, di rimozione collettiva di determinati fatti. Chi come me, non per particolare vocazione o scelta, si è trovato nell'ambito della propria vicenda professionale a occuparsi di determinate questioni, deve confessare (credo di essere una persona indicativa del mio tempo e della mia generazione) di aver appreso molte cose dopo che erano accaduti gli scandali o dopo le ricostruzioni in sede storiografica o giornalistica di vicende che pure avevano caratterizzato un momento particolarmente travagliato della nostra storia nazionale.

Questo è un primo dato, che richiede la mancanza di un *input* da parte di un organo di coordinamento, ad esempio il procuratore capo (il quale è colui che affida i casi e i fascicoli), che spesso poteva non sapere assolutamente nulla. Ad esempio, pur essendo un cittadino medio, debbo osservare che ho appreso della vicenda di San Miniato quando ho letto le ricostruzioni storiche di quei fatti.

Quando ho parlato del nodo strutturale, mi riferivo ad una connotazione particolare che c'era in precedenza e c'è tuttora: ovvero, il riparto delle competenze tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare. La giurisdizione penale militare è delimitata, per dettato costituzionale, dall'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione; in tutti gli altri casi, si espande nella propria pienezza la giurisdizione ordinaria. Quindi, sono posti dei limiti abbastanza precisi alla giurisdizione militare. Con questo non voglio dire che la giurisdizione penale militare ha esercitato il suo ruolo, a differenza della giustizia ordinaria: non è così, perché l'armadio cosiddetto della vergogna, dove erano custoditi quei fascicoli, prova il contrario. Tuttavia — lo dico sforzandomi di fare esercizio di onestà intellettuale — non credo che sia una forma di alibi. Credo piuttosto che sia ascrivibile ad una molteplicità di casi, uno dei quali è la marginalità della giurisdizione penale militare: indipendentemente dai casi eclatanti di cui ci stiamo occupando (tali da poter avere un effetto emotivo particolare perché coinvolgono intere popolazioni o la

storia di molti paesi), vi sono occasioni, anche nella vita quotidiana, in cui si manifesta un travaglio particolare, perché c'è una irrazionalità, anche adesso, nel sistema, che non è stata colmata. Per cui, ad onta delle ragioni della giurisdizione penale militare (la speditezza, l'efficienza, eccetera), il disegno originario di ripartizione delle competenze (che è venuto meno non solo perché è intervenuto l'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, ma anche perché vi è stata una serie di sentenze della Corte costituzionale), oggi è profondamente alterato al punto, in molti casi, da creare duplicazioni; e le duplicazioni comportano un atteggiamento di deresponsabilizzazione in termini oggettivi: da un lato, si pensa che provvederà la magistratura militare, perché la materia è di sua competenza (poi, però, gli aspetti tecnici e gli approfondimenti sul piano delle specificità portano a vedere tutto il contrario); dall'altro lato, la magistratura militare non si muove poiché ritiene che la competenza sia della magistratura ordinaria, in quanto saremmo al di fuori di reati militari.

Probabilmente, rispetto a questo quadro di tipo istituzionale, che presenta qualche connotazione di confusione, in futuro bisognerà porre rimedio. Personalmente, vivo tutti questi problemi anche adesso. La Procura militare di Roma ha la competenza per i reati militari commessi all'estero; invece, per i reati comuni commessi all'estero, a chi è demandata la competenza? Relativamente alle missioni « Enduring Freedom » o « Antica Babilonia » c'è stato uno sforzo del Governo di razionalizzare la situazione, per cui (con il provvedimento di recente reiterato fino alla scadenza della missione al 30 giugno prossimo) la competenza territoriale è stata individuata nella procura ordinaria di Roma.

Prima, infatti, chi era competente? Uno, nessuno e centomila! Applicando la regola del codice di procedura penale, l'articolo 10, competente sarebbe la procura, il tribunale, il giudice del luogo in cui l'autore del fatto ha il domicilio, la residenza o la dimora; oppure, come cri-

terio suppletivo, la procura che se ne occupa per prima. Ognuno, infatti, è portato a pensare che sia qualcun altro ad occuparsene: fatte le debite proporzioni, è successo qualcosa del genere anche in questo ambito.

Non credo, pertanto, che la questione dell'armadio sia la ricerca di un alibi. È una questione, come ho avuto modo di dire, di « serendipità » giudiziaria per cui l'esistenza dell'armadio si deve ad altre considerazioni, a mio modo di vedere, e non semplicemente ad una sorta di alibi corporativo per una inerzia prolungata nel tempo (che sicuramente c'è stata, ma è dovuta ad altri fatti, non a questo).

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Intelisano per l'ampia relazione svolta ed i colleghi che sono intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 febbraio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

